

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 10/02/2026

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso del 9.10.2025, preceduto da tempestivo e regolare reclamo riscontrato interlocutoriamente dall'intermediario convenuto, parte ricorrente, titolare di una carta emessa dall'intermediario resistente, ha esposto di essersi vista indebitamente addebitare la somma di euro 1.000,00, a seguito di un tentativo di prelievo ATM di pari importo non andato a buon fine in quanto lo sportello era privo di liquidità.

Ha quindi adito l'Arbitro chiedendo il rimborso della somma pari a € 1.000,00, oltre gli interessi legali e un equo ristoro per il disagio subito.

2. Ha resistito l'intermediario, rappresentando che, dopo aver ricevuto il modulo di contestazione della cliente, in data 29/10/2025, aveva già confermato la presa in carica della richiesta, avvisandola che l'esito sarebbe stato comunicato entro il termine di 60 giorni.

Dopo formale reclamo inoltrato dalla ricorrente, in data 10/10/2025 l'intermediario invitava nuovamente la cliente ad attendere il decorso del termine suddetto.

Non soddisfatta del riscontro ottenuto, la cliente ha adito l'ABF ma, nel frattempo, in data 19/11/2025, l'intermediario resistente ha provveduto al rimborso dell'importo oggetto di contestazione, allegando documentazione a supporto, con valuta 10.9.2025.

Ha quindi concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, atteso che la richiesta risarcitoria risulta del tutto infondata e priva di riscontri.

3. In sede di repliche, parte ricorrente si è opposta alla dichiarazione della cessazione, evidenziando il ritardo nella restituzione della somma e la circostanza che l'indisponibilità della stessa integrerebbe un danno patrimoniale; ha quindi concluso chiedendo un ristoro equitativo, oltre che il rimborso del contributo di € 20,00.

L'intermediario non ha controreplicato

4. Ritiene il Collegio, per le ragioni di seguito illustrate, che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.

5. Invero, la restituzione della somma (inizialmente) indebitamente addebitata ha avuto luogo con valuta 10.9.2025 (data dell'addebito), difettando, perciò, qualsiasi pregiudizio legato all'addebito. Né può essere accolta la richiesta di risarcimenti ulteriori, che si tradurrebbe nel riconoscimento di un (inammissibile) danno *in re ipsa*, non risultando alcuna evidenza di pregiudizi derivanti dalla temporanea indisponibilità della somma prima addebitata e poi restituita. Dunque, salva (se non già avvenuta) la restituzione dei 20,00 euro per la presentazione del ricorso, ritiene il Collegio che, respinta ogni altra domanda, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE